



**ALLEGATO A alla Dgr n. 2578 del 23 dicembre 2014**

**CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E L'AZIENDA REGIONALE VENETO AGRICOLTURA IN LIQUIDAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA REGIONALE 2014 DI CONTROLLO SULLA CONFORMITA' ALLE NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE APPLICABILI NEL SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N. \_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_.**-----

I signori:-----

- \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, il quale agisce in legale rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, nella sua qualità di Direttore della Sezione Competitività sistemi agroalimentari, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge;-----

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto nella qualità di \_\_\_\_\_ dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare "Veneto agricoltura" in liquidazione, (in seguito denominata "Azienda"), con sede in Legnaro (PD), Agripolis – Viale dell'Università n. 14, codice fiscale 92121320284;-----

**-----PREMESSO CHE-----**

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), incorpora anche le norme concernenti il settore ortofrutticolo.-----

Con Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 3 agosto 2011(DM), sono state definite le "Disposizioni nazionali in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi e delle banane in attuazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2001 della Commissione",

individuando all'art. 3 le competenze delle Autorità centrali e all'art. 4 quelle degli Organismi di controllo.—

Le Regioni, ai termini del comma 2, art. 4 del succitato DM, ed ai sensi del comma 1-ter dell'art. 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, possono svolgere ulteriori controlli di conformità, secondo modalità e termini dalle stesse stabiliti, avvalendosi della banca dati nazionale e in conformità al manuale e alle disposizioni attuative emanate dall'AGEA, fornendo apposita comunicazione all'autorità di coordinamento ed al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF).-----

Pertanto, gli operatori che detengono i suindicati prodotti possono esporli per la vendita, metterli in vendita, venderli, consegnarli o altrimenti commercializzarli all'interno della Comunità, soltanto se gli stessi presentano i requisiti di conformità alle regole previste per le singole specie ortofrutticole considerate.-----

Al fine di eliminare dal mercato i prodotti ortofrutticoli di qualità insoddisfacente, di adeguare la produzione alle esigenze dei consumatori e di agevolare le relazioni commerciali fondate sulla concorrenza leale, contribuendo a migliorare la redditività della produzione la Giunta Regionale del Veneto ha deciso con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di svolgere un programma di controlli supplementari per l'anno 2014 attraverso l'individuazione di un campione regionale di operatori, sulla base di un'analisi del rischio, secondo le disposizioni e le procedure di cui al D.M. succitato e alle disposizioni attuative emanate dall'AGEA.-----

In proposito si deve tenere conto delle innovazioni procedurali introdotte con la legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)", che all'articolo 5 prevede in particolare che la Giunta regionale possa utilizzare la collaborazione di enti, istituti e organismi di settore per lo svolgimento delle funzioni statali attribuite alla Regione relativamente alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune.-----

**Riferimenti normativi:**-----

- regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (regolamento unico OCM);-----
- regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011 recante modalità di

applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nel settore degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, e succ. mod. e int.;-----

- decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 3 agosto 2011 riguardante le "Disposizioni nazionali in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi e delle banane in attuazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2001 della Commissione";-----

- decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306 "Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, a norma dell'articolo 3 della legge 1 marzo 2002, n. 39." e succ. mod. ed int.;-----

- legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione" (legge finanziaria 2001) e, in particolare l'articolo 5 "Attività di verifica e controllo per la concessione di agevolazioni finanziarie nel settore primario";-----

- legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione";-----

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:-----

**Art. 1 Incarico di collaborazione**-----

1. La presente convenzione disciplina i rapporti di cooperazione fra la Regione del Veneto – Sezione Competitività sistemi agroalimentari e l'Azienda.-----

2. La Regione relativamente al procedimento di controllo degli operatori che espongono per la vendita, mettono in vendita, vendono, consegnano o altrimenti commercializzano all'interno della Comunità i prodotti ortofrutticoli freschi di cui alla suindicata normativa, incarica l'Azienda dello svolgimento delle seguenti attività:-----

a) controllo in loco presso i punti vendita con verifica della conformità alle norme di qualità sui prodotti ortofrutticoli freschi in ottemperanza alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali esistenti in materia, ed alla gestione delle eventuali attività di rilevazione delle non conformità, degli illeciti ed alla loro contestazione (L. n. 689/81), nonché alla relativa notifica degli atti agli interessati;-----

b) implementazione delle risultanze dei controlli di cui alla suindicata lettera a) nella "Banca dati nazionale

degli operatori ortofrutticoli (BDNOO)” di cui al comma 1., art. 4 del DM.-----

3. Eventuali disposizioni normative, di modifica delle fasi procedurali affidate, entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, devono intendersi come automaticamente recepite nella convenzione, salvo ciò non comporti un eccessivo aggravio dei costi nel qual caso si provvederà d’intesa alla revisione di quanto previsto al successivo art. 8.-----

**Art. 2 Elementi integrativi-----**

1. Per le attività indicate all’articolo 1 della presente convenzione, l’Azienda (fatti salvi i successivi aggiornamenti) s’impegna ad espletare fra l’altro le seguenti funzioni:-----

- istruttoria ed esecuzione delle verifiche richieste in osservanza delle procedure di controllo previste dal “Manuale operativo delle procedure” allegato al DM ed alle disposizioni attuative emanate in proposito dall’AGEA e dalla Regione;-----

- presentazione della relazione finale dell’attività svolta e della corretta tenuta e archiviazione nelle forme di legge di tutta la documentazione riguardante il Programma dei controlli 2014, ovvero l’eventuale consegna della stessa, dopo la conclusione dell’attività convenzionata;-----

- fornitura su supporto informatico dei dati relativi alle sopraelencate funzioni ed assicurazione sulle ulteriori eventuali forme di raccordo fra i contraenti ed i soggetti terzi coinvolti (AGEA);-----

2. Eventuali disposizioni comunitarie, nazionali e regionali di aggiornamento delle tipologie e fasi procedurali suscettibili di modifica dell’affidamento sono tempestivamente comunicate all’Azienda e comportano l’accettazione con l’aggiornamento delle funzioni succitate.-----

**Art. 3 Requisiti dell’Azienda-----**

1. L’Azienda deve avvalersi di personale tecnico provvisto di specifici titoli abilitativi per l’incarico assegnato, dipendente dallo stesso, sia esso a tempo indeterminato oppure soggetto ad altra forma di rapporto di lavoro, ma del quale l’Azienda è in ogni caso responsabile per l’opera che lo stesso svolge per conto della Regione.-----

2. L’Azienda, può altresì avvalersi di tecnici libero - professionisti abilitati, iscritti ai previsti ordini o collegi professionali.-----

Per svolgere le attività tecniche e amministrative previste nel presente accordo sia il personale dipendente sia i tecnici libero - professionisti devono possedere i requisiti indicati dalle disposizioni attuative regolamentari

emanate dall'AGEA o dalla Regione.-----

3. L'avvalimento del suindicato personale, da parte dell'Azienda, deve garantire il rispetto del requisito di imparzialità e in particolare l'assenza di legami di rapporto professionale, economico e di consulenza, anche indiretto, con gli operatori soggetti al controllo de quo.-----

4. Contestualmente all'avvio dell'attività di competenza, l'Azienda comunica alla Regione, fatti salvi successivi aggiornamenti, i nominativi e i dati riguardanti il personale cui è affidata l'esecuzione degli adempimenti procedurali sopra richiamati. -----

**Art. 4 Controllo e vigilanza**-----

1. La Regione definito il programma di detti controlli esercita le funzioni di vigilanza sull'attività svolta dall'Azienda controllando per il Programma considerato dalla presente convenzione almeno il 5% delle pratiche istruite/trattate. Le verifiche sono espletate in tempi e con modalità tali da non compromettere l'operatività dell' Azienda, ovvero recare disagi all'utenza.-----

2. L' Azienda s'impegna a svolgere l'attività in parola nei tempi indicati dalla presente convenzione e, inoltre, a collaborare per gli aspetti concernenti le attività di verifica e/o di richiesta di informazioni o documenti della BDNOO con l'AGEA.-----

3. Ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza da parte della Regione, l'Azienda - assunte le pratiche - consente l'accesso e la verifica della documentazione detenuta presso la propria sede.-----

**Art. 5 Responsabilità e sanzioni**-----

1. L'Azienda risponde sotto il profilo amministrativo, civile e penale della regolarità e legittimità del proprio operato.-----

2. Le contestazioni circa la legittimità e regolarità dell'operato devono essere accompagnate, nei casi sanabili, da apposita diffida.-----

3. Al di fuori dei casi sanabili di cui al comma precedente, ove per fatto imputabile all'Azienda il procedimento non possa essere concluso o il provvedimento conclusivo sia viziato, ovvero l' Azienda abbia violato le prescrizioni della presente convenzione, la Regione attiva le necessarie azioni di rivalsa.-----

4. Qualora la Regione sia condannata al pagamento di somme di denaro o a qualunque altra forma di risarcimento in conseguenza di inadempimenti da parte dell'Azienda, la Regione provvede a rivalersi nelle forme legali previste, salva l'ulteriore rivalsa fino a concorrenza dell'onere sopportato.-----

5. In caso di gravi violazioni di legge o per gravi e/o ripetute inosservanze della convenzione, nonché delle prescrizioni e degli obblighi posti dalla Regione, il presente rapporto contrattuale è da ritenersi risolto.-----

6. E' compito della Regione definire, con i provvedimenti di revoca e di sospensione del presente rapporto, le modalità per assicurare nei confronti del soggetto interessato il regolare svolgimento del procedimento ove la pendenza dei termini lo consenta.-----

7. La Regione provvede a dichiarare la decadenza della collaborazione:-----

a) quando sia accertato il venire meno dei requisiti per l'attuazione dell'incarico;-----

b) in caso di grave mal funzionamento del servizio, che rechi pregiudizio agli utenti;-----

c) in caso di grave inadempimento degli obblighi di collaborazione all'attività di vigilanza della Regione.-----

8. In tali casi all'Azienda sarà liquidata unicamente la somma corrispondente all'attività legittimamente svolta in conformità alla presente convenzione.-----

**Art. 6 Ubicazione delle sedi del soggetto attuatore-----**

1. L'Azienda ha collocata la propria sede legale e operativa in Legnaro (PD)- Agripolis- Viale dell'Università n. 14.-----

2. L'Azienda opera sul territorio regionale, presso altre strutture per le quali dà notizia alla competente Sezione Competitività sistemi agroalimentari, dell'effettivo inizio delle attività definita nella convenzione stessa, dell'ubicazione delle sedi operative, nonché dei nominativi dei vari referenti individuati.-----

3. Le variazioni relative all'ubicazione delle sedi e ai soggetti responsabili sia del procedimento che dei controlli devono essere immediatamente comunicate alla Regione tramite PEC e non possono in alcun caso comportare ritardi nel procedimento o disagi all'utenza.-----

**Art. 7 Protocollo e custodia delle pratiche-----**

1. L'Azienda si dota di un apposito sistema di protocollazione e archiviazione delle pratiche, conforme ai sistemi vigenti, assicurando la custodia delle stesse nonché della documentazione consegnata dalla Regione in condizioni di massima riservatezza e sicurezza.-----

2. Il protocollo deve comunque rispondere ai seguenti requisiti: numerazione progressiva; data di protocollazione in entrata e in uscita; mittente o destinatario; oggetto.-----

3. La trattazione dei dati deve essere effettuata in osservanza della normativa vigente, in particolare nel rispetto della normativa sulla "privacy".-----

**Art. 8 Svolgimento delle attività affidate e diritto di accesso-----**

1. L'attività di collaborazione suindicata è effettuata nell'osservanza delle specifiche disposizioni regolanti i singoli procedimenti e, compatibilmente con la natura del rapporto, nell'osservanza della disciplina generale sul procedimento amministrativo.-----

2. Il numero di controlli, stabilito dalla Regione, che dovranno essere svolti dall'Azienda è di 234 (duecentotrentaquattro).-----

3. L'AGEA attraverso la BDNOO residente nel SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) assicura la fornitura delle liste di controllo relative all'esecuzione del programma per il periodo considerato, con la messa a disposizione del campione di operatori/punti vendita, nella misura adeguata allo svolgimento dell'attività programmata.-----

4. Del pari, la Regione assicura ogni utile collaborazione di raccordo con l'AGEA ed il Ministero competente per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Programma regionale 2014.-----

5. A conclusione dell'attività l'Azienda redige una relazione finale, attestante gli esiti del lavoro svolto, che trasmette alla Regione.-----

6. Il responsabile dell'Azienda sottoscrive la suindicata relazione.-----

**Art. 9 Costi dell'attività-----**

In relazione allo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione sono riconosciuti all'Azienda i seguenti costi:-----

- per ogni singolo controllo in loco effettuato presso l'impresa/punto di commercializzazione dei diversi operatori campionati è riconosciuto un costo forfetario di € 213,67 (duecentotredici/67) onnicomprensivo delle spese generali e amministrative inerenti l'organizzazione e la gestione delle diverse attività richieste;---

- per lo svolgimento delle attività riguardanti tutti i 234 controlli programmati € 50.000,00 (cinquantamila/00).-----

**Art. 10 Pagamenti-----**

1. Nell'ambito della assegnazione complessiva di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ i pagamenti sono effettuati secondo le seguenti modalità:-----

a) un acconto del 15% sul costo complessivo di € 50000,00 riguardante la realizzazione del Programma regionale dei controlli 2014 di cui all'art. 8, p. 2 della presente convenzione, su richiesta scritta dell'Azienda

previo invio alla Regione del “Piano dei controlli richiesti” contenente la pianificazione delle attività, a seguito dell’ estrazione informatica del campione dal sistema SIAN-BNDOO;-----

b) un successivo acconto del 35% alla consegna delle risultanze dei controlli riguardanti almeno la metà del campione del programma di lavoro assegnato;-----

c) il saldo entro 60 giorni dal completamento dell'attività - previa presentazione/dimostrazione della regolare documentazione (verbali di controllo, e relazione finale) comprovante l'effettivo svolgimento dell'attività convenzionata e svolta dall' Azienda.-----

2. La liquidazione, a saldo, sarà effettuata in relazione ai controlli effettivamente svolti come previsto dalla convenzione. L'importo complessivo del costo non potrà comunque eccedere il limite massimo delle risorse regionali rese disponibili a tale scopo ammontanti ad € =50.000= (cinquantamila/00) impegnate con la succitata Dgr.-----

3. I pagamenti di cui sopra sono disposti tramite mandato di pagamento presso la Tesoreria regionale. Sarà cura dell' Azienda indicare le modalità di esecuzione del mandato.-----

**Art. 11 Decorrenza della Convenzione -----**

1. La presente convenzione è operativa, in conformità con quanto disposto dalla Regione, a decorrere dal giorno successivo alla sottoscrizione della stessa.-----

**Art. 12 Durata della Convenzione. Revoca-----**

La convenzione ha durata di anni 1 (uno).-----

Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, potrà essere concordato, tra le parti, la proroga temporale per un periodo da stabilire.-----

3. La Regione si riserva la facoltà di revocare, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico e salvo indennizzo, l'attività di cui il presente atto.-----

**Art. 13 Arbitrato-----**

Eventuali controversie inerenti la presente convenzione sono rimesse ad un collegio arbitrale composto di tre membri: un membro è nominato dalla Regione, uno dall' Azienda e il terzo membro è individuato d' intesa fra le parti, ovvero, in carenza di accordo, da parte del presidente della Corte d' appello di Venezia. Il Collegio arbitrale giudica secondo le norme del diritto.-----

**Art. 14 Disposizioni finali-----**



Viene convenuto tra le parti che le spese inerenti la stipula della presente convenzione come quelle relative a eventuali ulteriori oneri riguardo alla stessa sono a carico dell'Azienda.-----

La convenzione non è soggetta all'imposta di registro, ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.-----

La presente convenzione, dattiloscritta in n. 9 fogli, è composta di n. 14 articoli.-----

La presente convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta dalle parti con firma digitale, ai sensi dell' art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell' art. 1 comma 1 lett. q-bis) del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, ovvero con firma elettronica qualificata.-----

-----

Letto, confermato e sottoscritto per approvazione.-----

PER LA REGIONE

PER L' AZIENDA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

-----  
Ai fini e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti approvano specificamente le clausole richiamate all'articolo 4 "Controllo e vigilanza", all'art. 5 "Responsabilità e sanzioni", all'art. 8 "Svolgimento delle attività affidate e diritto di accesso", all'art. 12 "Durata della convenzione. Revoca", all'art. 13 "Arbitrato" e all'art. 14 "Disposizioni finali".-----

PER LA REGIONE

PER L' AZIENDA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_